

QUALE DICHIARAZIONE SCEGLIERE?

Nel caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno delle nostre sedi, l'INFN deve:

- 1) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori loro affidati;
- 2) comunicare dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

In particolare, l'applicazione del punto 2 richiede l'elaborazione di apposite informazioni da inviare alla ditta o da mettere a disposizione sull'apposito indirizzo web.

Con la **Dichiarazione senza Interferenze** la ditta dichiara la propria iscrizione alla CCIAA e il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, oltre al fatto di aver preso conoscenza delle informazioni ricevute. Inoltre, accetta la valutazione che l'appalto non prevede rischi di interferenze. I punti 12 e 13 indicati nel modello sono quindi necessari nel caso affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi *all'interno delle nostre sedi*.

Se l'affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi prevede anche la presenza di rischi da interferenze, oltre a quanto già indicato è necessario:

- redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (**DUVRI**);

- calcolare i costi necessari per eliminare o ridurre le Interferenze; In questo caso è necessario utilizzare la **Dichiarazione con Interferenze** in cui la ditta dichiara che ha preso atto che vi sono rischi da interferenze come evidenziati nel DUVRI e di averne tenuto conto nella propria offerta.

Possono essere considerate attività senza interferenza i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature, i lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del DM 10 marzo 1998 o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al DPR 177/2011, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lgs 81/2008.